



Prot. Int. 87/1.2.1

TRIBUNALE L'AQUILA

PROTOCOLLO D'INTESA TRA AVVOCATI E MAGISTRATI PER LA REGOLAMENTAZIONE DELLE MODALITA' DI MANTENIMENTO DEI FIGLI NELLE CAUSE DI DIRITTO FAMILIARE

Premessa

Il presente protocollo si propone la finalità di definire e regolamentare le spese, ordinarie e straordinarie per i figli, nei procedimenti di affidamento, separazione e divorzio e relativi procedimenti di modifica, al fine di ridurre quanto più possibile il contenzioso tra i genitori.

Le **spese ordinarie** sono contemplate nell'assegno periodico di contributo al mantenimento dei figli ed hanno i caratteri dell'ordinarietà e della frequenza, mentre le **spese straordinarie** (extra-assegno) corrispondono ad esborsi "extra", oggettivamente imprevedibili nell'*an e/o* indeterminabili nel *quantum*.

L'assegno periodico di contributo al mantenimento dei figli deve essere corrisposto per 12 mensilità, a prescindere dai tempi di permanenza del figlio presso il genitore collocatario.

Nell'ambito delle spese straordinarie, devono essere distinte le spese che sono subordinate al consenso di entrambi i genitori e quelle che invece devono considerarsi obbligatorie, perché necessarie ovvero connotate da urgenza tale da non permettere la previa concertazione o ancora perché discendenti da scelte già effettuate dai genitori prima della crisi.

Il presente protocollo potrà essere richiamato, dalla data della sua sottoscrizione, in tutti i provvedimenti di determinazione del contributo per il mantenimento per i figli, sia nell'emanazione dei provvedimenti temporanei ed urgenti *ex art. 708 c.p.c.* che nella decisione dei procedimenti instaurati dalle parti.

1) SPESE COMPRESSE NELL'ASSEGNO DI MANTENIMENTO ORDINARIO

Sono da intendersi comprese nell'assegno di mantenimento le seguenti voci di spesa:

- vitto;
- abbigliamento ordinario (biancheria e calzature comprese)

- contributo per spese di abitazione, comprese le utenze;
- tasse scolastiche fino al compimento delle scuole secondarie superiori;
- materiale scolastico di cancelleria;
- buoni mensa;
- medicinali da banco, antibiotici, antipiretici e, comunque, medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali;
- trasporto urbano (tessera autobus e metro);
- carburante;
- ricarica cellulare fino al massimo di E 15,00 mensili;
- prescuola/doposcuola, servizi di babysitter, centri estivi;
- trattamenti estetici ordinari (parrucchiere, estetista);
- attività ricreative abituali nei limiti di una volta a settimana (cinema, feste, ed attività conviviali);
- spese per la cura degli animali domestici dei figli.

2) SPESE STRAORDINARIE OBBLIGATORIE

(per le quali non è richiesta la previa concertazione tra i genitori)

Sono da intendersi a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno le seguenti spese per le quali non è necessario il previo accordo:

- spese per libri scolastici, inclusi vocabolari, ausili tecnici (compassi, graphos, cavalletti) richiesti dagli insegnanti;
- spese per tasse universitarie presso università pubbliche e nel limite del regolare corso di studi;
- spese sanitarie urgenti (esborsi necessari a far fronte ad eventi imprevedibili o addirittura eccezionali o comunque non ricorrenti non quantificabili e/o determinabili in anticipo);
- spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private;
- spese ortodontiche, oculistiche, sanitarie e protesiche;
- spese per almeno una attività sportiva o culturale all'anno, con relativo corredo;
- spese per gite scolastiche o vacanze autonome del figlio.

3) SPESE STRAORDINARIE (subordinate al consenso di entrambi i genitori)

- spese di iscrizione e rette di scuole ed università private;
- spese di iscrizioni e rette ad università pubbliche dal primo anno fuori corso;
- spese alloggiative e di utenze, ove fuori sede, per frequenza di università pubbliche e private;

- spese per ripetizioni, funzionali al superamento dell'anno scolastico della scuola media di primo e secondo grado;
- spese per frequenza del conservatorio o scuole formative, master e specializzazioni post universitari;
- spese per la preparazione all'esame di abilitazione e alla preparazione dei concorsi;
- soggiorni all'estero per motivi di studi;
- spese per frequentazione corsi per l'apprendimento delle lingue straniere
- stage sportivi;
- spese per l'acquisto/ manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto, bollo ed assicurazione periodici;
- spese per il conseguimento della patente presso autoscuola privata;
- spese per organizzazione di ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti dedicati ai figli.
- altre spese medico-sanitarie non identificabili come necessarie ed indifferibili

4) RIMBORSO AL GENITORE ANTICIPATARIO

Tutte le spese extra assegno di contributo al mantenimento, subordinate o meno al consenso dei genitori, dovranno essere debitamente documentate. Il genitore che anticipi la spesa deve inviare il rendiconto all'altro genitore entro il 20 di ogni mese, il quale è tenuto a provvedere tempestivamente al rimborso e comunque non oltre 15 giorni dalla richiesta.

In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta avanzata dall'altro a mezzo sms, fax, mail, pec, dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della richiesta, al cui vano decorrere il silenzio sarà interpretato quale consenso alla spesa.

5) ASSEGNI FAMILIARI

L'assegno per il nucleo familiare (c.d. assegni familiari) sarà attribuito, in aggiunta all'assegno di mantenimento, al genitore collocatario in via prevalente dei figli, anche se materialmente erogato dal datore di lavoro dell'altro genitore.




6) DEDUCIBILITA' FISCALI

La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef, sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese stesse. La deduzione per i figli a carico sarà effettuata, salvo diverso accordo, al 50% tra i genitori.

Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.

L'Aquila, 2 marzo 2020

Il Presidente del Tribunale
Dr. **Ciro RIVIEZZO**



Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati
Avv. **Maurizio CAPRI**

